

Il Dirigente

Visto il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

Vista la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica;

Visto l'art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1, comma 2, della L. 407/98;

Visto il D.D. 1546 del 7/11/2018, relativo al concorso straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

Visto il D.D.G. n. 85 del 2018, relativo al reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 40 del 27 giugno 2020 recante "Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado";

Visto il Decreto dipartimentale n. 510 del 23.04.2020, di indizione della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal Decreto Dipartimentale n. 783/2020;

Visto il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria bandito con D.D. 498 del 21/4/2020;

Visto il concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado bandito con D.D. 499 del 21/4/2020 n. 499, come modificato dal D.D. del 5/1/2022, n. 23;



Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico n. 1330 del 4 agosto 2023 con il quale è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l'accesso ai ruoli del personale docente, relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria;

Visto il D.D. dell'USR Marche n. 1214 del 10/07/2025, che ha approvato, anche per la regione Umbria, l'integrazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (EEEM);

Visto il Decreto direttoriale n. 2576 del 06 dicembre 2023, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su posti comuni e di sostegno, ai sensi del D.M. n. 206/2023;

Visto il Decreto direttoriale n. 77, del 17 gennaio 2024, di rideterminazione del numero di posti suscettibili di copertura mediante la procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2576/2023;

Visto il Decreto direttoriale n. 2575 del 06 dicembre 2023 di indizione del concorso per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, su posti comuni e di sostegno, ai sensi del D.M. n. 205/2023;

Visto il Decreto direttoriale n. 78 del 17 gennaio 2024, di rideterminazione del numero di posti suscettibili di copertura mediante la procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023;

Visto il Decreto direttoriale n. 3060 del 10 dicembre 2024, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su posti comuni e di sostegno, ai sensi del D.M. n. 206/2023;

Visto il Decreto direttoriale n. 3059 del 10 dicembre 2024 di indizione del concorso per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, su posti comuni e di sostegno, ai sensi del D.M. n. 205/2023;

Visto 1'art. 2, c. 1, del D.L. n. 45 del 07.04.2025 coordinato con la legge di conversione n. 79 del 05.06. 2025, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» che stabilisce: "1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto ((all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47)), comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento ((dell'obiettivo M4C1-14)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo ((del medesimo comma 11)), con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso";



Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 137 dell'11 luglio 2025, con cui è autorizzato il contingente di nomine con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo per il personale docente che assegna, con l'Allegato B, a ciascun Ufficio Scolastico Regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà assunzionali disponibili per il personale docente per l'anno scolastico 2025/2026;

Viste le istruzioni operative (allegato A al D.M. 137 dell'11/07/2025) in ordine alle modalità di conferimento delle nomine da effettuare per il personale docente di ogni ordine e grado;

Vista la quota parte delle facoltà assunzionali assegnate alla regione Umbria pari a 548 posti;

Effettuato il riassorbimento delle posizioni di esubero secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. n. 137 dell'11 luglio 2025;

Preso atto che alcune sedi vacanti e disponibili non risultano più disponibili ai fini delle nomine con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzate al ruolo, per alcune tipologie di posto, gradi di scuola e classi di concorso;

Valutata l'effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti e disponibili risultanti in esito alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2025/2026;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto che "In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

Considerato che, relativamente alle assunzioni riferite all'anno scolastico 2024/2025, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno;

Visto il D.M. n. 111 del 6 giugno 2024;

Visto il D.M. 27/03/2000 n. 123 che in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99 ha trasformato le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;

Vista la Legge del 27/12/06 n. 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;



Viste le graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti presso gli ambiti provinciali della regione Umbria;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59/17, che istituisce le graduatorie di merito regionali;

Considerato che per le graduatorie relative alla procedura ordinaria di cui ai DD. DD. GG. 3559 e 3560 del 10/12/2024 che non dovessero essere pubblicate in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31/08/2025, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali;

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto l'art. 1, comma 4 e comma 18-quater, del D.L 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 20/12/2019, n. 159;

Visto l'art. 2, comma 6, del D.L. 08/04/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2020, n. 41;

Considerato che possono essere disposte compensazioni di posti, nel caso in cui non vengano effettuate tutte le assunzioni disposte sui posti assegnati, nel rispetto del contingente complessivo assegnato alla regione Umbria;

Visto il quadro delle disponibilità comunicate dai singoli Uffici Ambiti Territoriali relativamente alle disponibilità effettivamente residuate per le immissioni in ruolo;

Visto il proprio D.D. di quest'Ufficio n. 506 del 17/07/2025 che ha determinato il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della regione Umbria, per l'anno scolastico 2025/26;

Visto l'avviso prot. n. 12284 del 15/07/2025, e successiva integrazione, che ha pubblicato i posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della regione Umbria, per l'anno scolastico 2025/26;

Visto l'avviso prot. n. 12530 del 18/07/2025, che ha fornito agli aspiranti tutte le indicazioni operative necessarie per la partecipazione alle procedure di immissioni in ruolo;

Visto l'avviso n. 18945 del 14.10.2025 che ha integrato il suddetto avviso n. 12530;

Visto il D.D. di quest'Ufficio n. 861 del 16/10/2025 che ha individuato i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l'a.s. 2025/26 nella provincia per ciascuno indicata;

Viste le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione;



Decreta

- **Art. 1** Gli aspiranti di cui all'allegato elenco, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, sono destinatari di proposta di nomina a tempo indeterminato per l'a.s. 2025/26 nelle sedi per ciascuno indicate.
- Art. 2 Gli aspiranti di cui all'allegato elenco, privi di titolo di abilitazione all'insegnamento, sono destinatari di proposta di nomina a tempo determinato per l'a.s. 2025/26. A tale personale viene applicata la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 18-bis, commi 3 e 4 del D.lgs. 59 del 13 aprile 2017, richiamati dai decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 2023.
- **Art. 3** Gli aspiranti dovranno assumere servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. Stante il combinato disposto dell'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, l'assunzione di servizio entro cinque giorni assolve l'obbligo di accettazione della sede assegnata. In assenza di giustificato e documentato motivo, la mancata assunzione di servizio è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

A tal fine, l'aspirante che intende accettare la proposta di nomina per l'a.s. 2025/26 dovrà assumere servizio presso l'Istituzione Scolastica assegnata **entro 5 giorni**, previo accordo con il Dirigente Scolastico della sede assegnata.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria Dr. Sergio Repetto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa.

All'Albo e al Sito web Alle OO.SS. Alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente